



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO N. 82 DEL 15/09/2026

OGGETTO:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PRELIMINARE RELATIVA A "AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE PRESSO SEDE DI CONFERIMENTO" PER LE OPERE NECESSARIE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTICENDIO.

Procedura con affidamento diretto CIG BCF52489F2

L' anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

PREMESSO CHE:

- l'Ente è proprietario del Centro Multiraccolta (CMR), sito in via Altemberg nel Comune di Varallo e ha intenzione di procedere all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di tale immobile.
- l'intervento in oggetto risulta candidato ai benefici previsti dal GSE nell'ambito del piano "Transizione 4.0".
- si prevede specificamente l'installazione di un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 80 kWp sul fabbricato di conferimento.;

ACCERTATO che al fine di proseguire con l'attuazione dell'intervento, si rende necessario l'affidamento ad un tecnico esperto per una valutazione preliminare volta a determinare un quadro economico di massima che individua le opere e le attività necessarie per la corretta autorizzazione con riferimento alla sicurezza antincendio, in particolare:

- analisi della situazione autorizzativa esistente;
- verifica di eventuale CPI in corso di validità;
- sopralluogo presso la sede del CMR;
- prima valutazione del fabbricato;

- analisi della documentazione attinente le strutture in CA e di copertura;
- disamina preliminare degli obblighi ai fini antincendio disposti dalla circolare del 1° settembre 2025 (Nota DCPREV n. 14030) emessa dai Vigili del Fuoco che introduce le nuove *Linee guida di prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici*;
- quadro economico sintetico dei costi stimati in via preliminare con elazione riepilogativa;

RITENUTO che lo studio proposto sia un passaggio essenziale per poter formulare un futuro appalto e per procedere con l'iter legato ai fondi GSE;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Unionale n°63 del 01/09/2026 recante oggetto “*ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PRELIMINARE RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO MULTIRACCOLTA (CMR) – INIZIATIVA GSE TRANSIZIONE 4.0*” nella quale:

- Si esprimeva formale atto di indirizzo politico-amministrativo favorevole all'esecuzione dello studio di fattibilità tecnico-economica preliminare, con riferimento alla sicurezza antincendio, per l'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 80 kWp sul tetto del Centro Multiraccolta (CMR) di proprietà dell'Ente.
- Si dava atto che tale studio è un'azione propedeutica e strettamente funzionale alla prosecuzione dell'iter e l'attuazione dell'intervento nell'ambito dell'iniziativa GSE - Transizione 4.0.
- Precisava che conseguente impegno di spesa sulla base della proposta di parcella alla voce 3031/1/1 “TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI ALAGNA, CARCOFORO E VALDUGGIA QUOTA PARTE INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA”.

ATTESO CHE per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di affidatario per darne compiutamente attuazione;

DATO ATTO che la presente procedura rispetta il principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto l’operatore economico affidatario non ha eseguito il precedente affidamento avente medesimo;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di conversione. n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTO:

- che dal preventivo di spesa, acclarato al prot. 0010133 del 14/09/2026, risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di euro 2.350,00 oltre CNPAIA 4% e IVA di Legge;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
- dato atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, ove necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- dato atto che non sussiste un interesse transfrontaliero certo, avuto riguardo all'importo, all'oggetto del servizio, al luogo di esecuzione e alle caratteristiche del mercato di riferimento;
- nella necessità di espletare il servizio quanto prima nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.
- dato atto che il corrispettivo è stato determinato secondo le modalità dell'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (art. 41, comma 15) e che l'eventuale ribasso applicato dall'operatore economico non supera il limite massimo del 20% previsto dall'art. 41, comma 15-quater, del medesimo Codice, secondo l'interpretazione del parere MIT n. 4169 del 21 aprile 2026;
- ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario non può cedere il contratto e può ricorrere al subappalto soltanto nei limiti di legge e per le prestazioni compatibili con la natura professionale dell'incarico SIA, ferma la responsabilità dell'affidatario per le prestazioni affidate a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi di bilancio dell'Ente;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Ing. Conti Michele con sede str. Chioso n.1, Motta dei Conti 28010 BOGOGNO (NO) P.IVA 02036530026 CF CNTMHL73L12B885N in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 50, comma del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., una volta effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO di applicare il Regolamento Unionale per la disciplina degli affidamenti diretti, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 27/11/2025, ai sensi degli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 mediante sorteggio a campione del 5% degli affidamenti diretti effettuati nel trimestre precedente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INARCASSA allegato emesso in data 14/09/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **BCF52489F2**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

- la Deliberazione di Giunta dell'Ente n. 118 del 22/12/2025 con cui si è approvato il PEG 2026/2028;

DETERMINA

- 1) **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Ing. Michele Conti con studio in Bogogno (NO) P.I. 02036530026/C.F. CNTMHL73L12B885N per lo studio di fattibilità tecnico economica preliminare per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzare presso la sede di conferimento per le opere necessarie ai fini della sicurezza antincendio, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- 3) **DI PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalle premesse del presente atto;
- 4) **DATO ATTO** che la gestione dell'affidamento, l'acquisizione del CIG e gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono assicurati tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e BDNCP, ove applicabile;
- 5) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.350,00= oltre 4% CNPAIA, IVA nella misura di legge;
- 6) **DI IMPEGNARE** la somma di euro 2.981,68 comprensiva di IVA di Legge imputandola all'impegno 615/2026 del Cap. 2170 "PNRR M.2, C.2, INV.1.2 REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI TIPO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CMR SITO NEL COMUNE DI VARALLO. CUP G42C25000210002";
- 7) **DI LIQUIDARE** la spesa con successivo atto, a fornitura eseguita e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, emessa in regime di split payment;
- 8) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 11) **CHE L'ENTE**, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica all'operatore economico i seguenti codici:
- il n. di CIG è **BCF52489F2**;
 - Dati per emissione fattura elettronica: PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it ;
 - Codice Univoco Ufficio: UFOTMG
 - Codice Fiscale: 82003830021
- 12) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Conti Maria Sofia;
- 13) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- 14) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 15) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Firmato Digitalmente